



Scuole materne private - FISM

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVIFONDER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal gg/mm/aaaa¹, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/07/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/07/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 01/07/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIFONDER

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/07/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL ./././....

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO OCCUPATO NELLE SCUOLE ADERENTI ALLA FISM

Indice:

12/12/2016 CCNL Accordo di rinnovo
14/06/2016 CCNL Ipotesi di accordo
13/12/2007 CCNL Verbale di accordo
08/06/2007 Accordo previdenza complementare
06/02/2003 CCNL Testo definitivo
18/10/2002 CCNL Verbale di accordo

12/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/12/2016, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la FLC - CGIL, la CISL - SCUOLA, la UIL - SCUOLA, lo SNALS - Conf.S.A.L., hanno stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2016 e scade il 31/12/2018.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori.

Considerata l'evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori l'adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

L'adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato.

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

14/06/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/6/2016, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la CISL-SCUOLA, la FLC-CGIL, la UIL-SCUOLA e lo SNALS-CONF.S.A.L si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori.

Considerata l'evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori

l'adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

L'adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato.

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

13/12/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 13/12/2007, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - e la FLC-CGIL, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONFESAL è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico 2006-2009 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole aderenti alla FISM.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Art. 40 Previdenza complementare

Vedi allegato 1.

Accordo nazionale sulla previdenza complementare per il personale dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM e al quale si applica il CCNL della Federazione Italiana Scuola Materne

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005, recante norme sulla previdenza integrativa e così come modificato ed integrato dal D.L. n. 279 del 13/11/2006 e dalla legge n. 296 del 27/12/2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/1/2007;

- stabilito che entro il 30/6/2007 per i neo assunti e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL FISM devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'1/1/2007;

- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC-CGIL, CISI-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFESAL e l'Associazione datoriale FISM firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel ribadire la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il fondo PREVIFONDER.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori al FONDO PREVIFONDER è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:

- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione lorda mensile utile per il computo del TFR.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale PREVIFONDER.

- Dichiarazione di intenti -

Con riferimento all'art. 51) - Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica dell'applicazione del presente CCNL entro il 31/12/2008.

Nell'ambito di tale verifica le parti valuteranno la possibilità di integrare fino al 100% la retribuzione delle lavoratrici madri durante il periodo dell'astensione obbligatoria di cui al D.Lgs. 151/2001 e succ. mod..

08/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 8/6/2007 tra FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA SNALS-CONFESAL è stato stipulato il presente accordo nazionale sulla previdenza complementare per il personale dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM e al quale si applica il CCNL della Federazione Italiana Scuola.

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005, recante norme sulla previdenza integrativa e così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 279 del 13/11/2006 e dalla legge n. 296 del 27/12/2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/1/2007;

- stabilito che entro il 30/6/2007 per i neo assunti e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL FISM devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'1/1/2007;

- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFESAL e l'Associazione datoriale FISM firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel ribadire la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il fondo PREVIFONDER.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori al FONDO PREVIFONDER è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

- le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:

- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione lorda mensile utile per il computo del TFR.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale PREVIFONDER.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Il presente accordo, in vigore dalla data odierna, sarà parte integrante del CCNL 2006-2009, quale allegato.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge.

06/02/2003

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L., l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

[...]

- promuovere forme di previdenza complementare.

18/10/2002

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L., l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

[...]

- promuovere forme di previdenza complementare.
